



Un quesito sullo smaltimento di rifiuti da demolizione edile accertato in via logico-induttiva

Risponde il Dott. Maurizio Santoloci

DOCUMENTI

2010

INformazione

RISPOSTE A QUESITI

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Domanda: Durante un controllo su un cantiere edilizio può capitare di accertare che una certa ditta ha eseguito dei lavori di demolizione, ancorchè nel cantiere non sono più presenti tali rifiuti. Se la ditta in questione non è in grado di dimostrare il corretto conferimento dei materiali ad un centro di smaltimento o recupero autorizzato, quali violazioni si possono riscontrare? E' legittimo contestare l'abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti atteso che non sia possibile sapere dove tali rifiuti si trovino o come siano stati utilizzati?

Risposta (A cura del Dott. Maurizio Santoloci): Questo è un caso da manuale di accertamento logico-induttivo, che ormai è pacificamente applicabile anche nel campo delle sanzioni penali o amministrative in campo ambientale (ma anche in altri settori, in primo luogo quello fiscale/tributario). Va premesso che il cantiere edile opera in regime amministrativo controllato, e dunque tutta la sua attività - per quel che riguarda la gestione dei rifiuti - deve seguire puntualmente le regole in materia previste dalla norma di settore. Dunque, i rifiuti prodotti durante le attività di demolizione e/o ricostruzione non possono scomparire nel nulla e senza lasciare traccia formale, ma devono seguire le regole per il deposito temporaneo (o stoccaggio secondo i casi), successivo trasporto con iscrizione all'Albo (ormai anche se "produttori in proprio" di rifiuti non pericolosi) e compilazione/conservazione dei formulari viaggio per viaggio, ed infine smaltimento o recupero presso centro autorizzato con relativa registrazione degli adempimenti in ordine al carico dei rifiuti di volta in volta trasferiti presso tale centro.

Ognuna di queste operazioni deve lasciare traccia documentale formale. L'accertamento retroattivo durante un controllo serve per ricostruire, documenti alla mano, tutta la movimentazione del carico di rifiuti edili verso la corretta destinazione di rito. Pertanto a tal fine sarà necessario controllare sia in primo luogo l'iscrizione all'Albo del soggetto, eventualmente anche produttore in proprio se si tratta dello stesso impresario edile, oltre naturalmente ai documenti inerenti soprattutto il trasporto dei rifiuti.

In difetto della presenza o regolarità di tali documenti, sarà pertanto necessario procedere in via logico-induttiva. Si dovrà, infatti, in primo luogo valutare, con un margine di tolleranza ragionevole, la massa di rifiuti prodotti durante i lavori di demolizione/costruzione, con un esame sommario sia dei lavori di cantiere in atto sia della progettazione relativa.

Stabilita la quantità e qualità di tali materiali considerati rifiuti edili, si procederà a verificare se sussiste la prova documentale dell'avvenuto iter di recupero o smaltimento. In assenza di tale documentazione, si dovrà procedere alla individuazione degli illeciti relativi, appunto in via di ricostruzione logico-induttiva.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In via preliminare, si dovrà accertare chi ha portato fuori i rifiuti dal cantiere. Il titolare dell'impresa edile? Allora si dovrà accertare se è iscritto all'Albo per il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi da lui prodotti. In caso contrario, il fatto è un reato (in assenza di dati sul punto, è logico presumere che il trasporto sia stato effettuato direttamente dal titolare dell'impresa edile).

Un trasportatore conto terzi? Allora si dovrà accertare se è iscritto all'Albo per il trasporto - appunto - conto terzi dei rifiuti. In caso contrario, il fatto è sempre un reato. In secondo luogo, dovrà essere ricostruita la dinamica dei viaggi su gomma necessari per trasportare questa massa di rifiuti edili dal luogo di produzione all'esterno. E contestare le sanzioni amministrative relative ai viaggi necessari senza formulario (questo se si tratta di rifiuti non pericolosi; perchè se il materiale conteneva rifiuti pericolosi - ad esempio eternit - dovrà essere contestata la sanzione penale).

Infine, sussiste palese il reato di smaltimento abusivo di rifiuti a carico di tutti coloro che hanno concorso - con dolo evidente - a tale finalità. Smaltimento verso destinazione ignota e con modalità ignote, addebitato in via logico-induttiva in primo luogo del titolare dell'impresa edile e poi - secondo i casi e le modalità - potenzialmente anche a carico dei dipendenti esecutori materiali, di eventuali trasportatori conto terzi e del proprietario dell'area dei lavori se al corrente dei fatti. Fatti salvi - naturalmente - altri eventi illegali accertati di volta in volta.

Dato che tale ipotesi appare potenzialmente seriale, sarà poi opportuno verificare in modo ancor più retroattivo se si tratta di un fatto isolato o se in occasione di precedenti lavori di demolizione e costruzione la medesima ditta abbia negli ultimi anni adempiuto puntualmente agli obblighi inerenti lo smaltimento o il recupero dei rifiuti edili, o se invece ha perseguito la stessa dinamica illegale. In tale contesto, sarà utile controllare a livello documentale e testimoniale i lavori pregressi in altri siti e verificare se la ditta ha conservato i documenti che per legge deve mettere a disposizione dell'autorità di controllo per un lungo lasso di tempo. Da un semplice raffronto tra i lavori eseguiti e la quantità di rifiuti potenzialmente prodotti anche nei lavori precedenti, sarà possibile appurare se il fatto è isolato o se - invece - è un comportamento seriale e ripetitivo della medesima impresa. In tale seconda ipotesi vanno naturalmente contestati anche i reati pregressi, atteso che l'accertamento può essere eseguito per un tempo entro il quale la prescrizione non è affatto ancora maturata, e soprattutto adottare provvedimenti cautelari al fine di impedire che il reato venga reiterato nuovamente nei prossimi cantieri. In quest'ultimo caso, sarà infatti opportuno, ed a nostro avviso anzi doveroso, procedere al sequestro dei mezzi serviti per l'esecuzione del reato (in primo luogo i veicoli a disposizione dell'azienda) proprio per impedire che nel prossimo cantiere tale

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

comportamento seriale illegale possa essere agevolmente reiterato. Infatti lasciare nella disponibilità del soggetto responsabile tutta la possibilità tecnica e veicolare di poter continuare ad agire in tal modo, significherebbe in qualche modo tollerare o addirittura agevolare che tale comportamento - palesemente illecito penalmente e con finalità occulta - venga in qualche modo continuato ad essere adottato come stile di vita aziendale in modo praticamente indisturbato.

Naturalmente questo tipo di accertamento logico-induttivo potrà essere applicato anche in caso di rifiuti derivanti da aziende entro le quali è possibile una ricostruzione della dinamica produttiva senza particolari problemi tecnici o scientifici. In modo particolare, ad esempio, presso frantoi oliari o allevamenti zootecnici. Si tratta - infatti - di fonti di produzione nel contesto delle quali il rapporto tra l'attività lavorativa-produttiva, i rifiuti prodotti in modo conseguente ed inevitabile e la necessità di smaltimento per i quantitativi dedotti appare operazione piuttosto semplice, anche senza dover ricorrere a complessi meccanismi di verifica all'interno del ciclo aziendale.

Publicato il 6 gennaio 2010

Per un approfondimento sulle tematiche
in materia di gestione di rifiuti segnaliamo il volume
"Rifiuti Solidi e Liquidi - Trasporto, stoccaggio, depositi & dintorni..."
di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani
(Diritto all'ambiente - Edizioni: <http://www.dirittoambientedizioni.net/>)





**Vuoi esprimere anche tu una opinione sull' argomento?
Vuoi inviarci il tuo parere, un'esperienza concreta, un documento
che pensi possa essere utile per il dibattito sul tema? Scrivi a:**

redazione@dirittoambiente.net

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)